



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO ARGOMENTO DI PARTE STRAORDINARIA

Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modificazione degli articoli 14 e 25 e introduzione dell'art. 31 dello Statuto.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale finalizzate ad adeguarne i contenuti alle previsioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (la "Legge 120/2011"), recante *"Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"*.

Parte I: quadro normativo

1. La Legge 120/2011 e le modifiche apportate agli artt. 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998

La Legge 120/2011 ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il "TUF") concernenti, rispettivamente, la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società con azioni quotate.

In particolare, con riferimento alla nomina e alla composizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF, gli statuti delle società con azioni quotate devono prevedere *"che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi"*. La nuova disposizione specifica che – salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio – il genere meno rappresentato debba ottenere *"almeno un terzo degli amministratori eletti"*. Tale criterio di

riparto deve trovare applicazione, ai sensi del suddetto comma 1-ter, per tre mandati consecutivi.

Quanto alle modalità di attuazione e recepimento di tali disposizioni, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF rimette all'autonomia statutaria la determinazione *“delle modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto”* di cui sopra.

Alla Consob è invece delegata l'emanazione di norme regolamentari che statuiscono *“in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare”*.

Disposizioni pressoché analoghe sono dettate anche con riguardo alla nomina e alla composizione del collegio sindacale. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 148 del TUF dispone che l'atto costitutivo debba stabilire che il riparto dei componenti del collegio sindacale debba essere effettuato – salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio – *“in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale”*. Anche tale disposizione deve trovare applicazione per tre mandati consecutivi.

Anche per il collegio sindacale, il comma 1-bis dell'art. 148 del TUF rimette alla potestà regolamentare della Consob la definizione di disposizioni in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

2. La Legge 120/2011: la decorrenza e la disciplina transitoria

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 120/2011, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società con azioni quotate *“successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore”* della legge medesima, e cioè dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. attualmente in carica giungeranno alla naturale scadenza, rispettivamente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 e in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012. Ciò significa che, sia il rinnovo dell'organo di controllo – nella primavera del 2013 – che il successivo rinnovo dell'organo di amministrazione –

nella primavera del 2014 – dovranno avvenire nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

In ragione di quanto sopra, si rende necessario adottare le opportune modifiche dello Statuto sociale in occasione della presente Assemblea degli azionisti, in modo tale da adeguare lo Statuto stesso in tempo utile per il rinnovo del Collegio Sindacale in programma per il prossimo anno.

Per quanto riguarda, in particolare, il criterio di riparto tra i generi da rispettare in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla predetta data del 12 agosto 2012, la Legge 120/2011 contiene una specifica disciplina transitoria, che introduce un principio di gradualità nell'applicazione della normativa sull'equilibrio tra i generi. Il citato art. 2 prevede infatti che per il primo mandato debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad *“almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti”*, invece che ad un terzo, come indicato dai sopra descritti commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del TUF.

3. L'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti

Come già illustrato, la Legge 120/2011 ha attribuito alla Consob il compito di statuire con regolamento in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare. In attuazione di tale delega, la Consob, in data 8 febbraio 2012, ha approvato la delibera n. 18098, che inserisce nel Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) un nuovo capo, concernente l’*“Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo”* ⁽¹⁾, composto dal solo art. 144-undecies.1.

Tale articolo stabilisce che gli statuti delle società con azioni quotate devono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste, nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni ⁽²⁾ (al riguardo, la norma specifica che gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto

¹ Il nuovo capo – Capo I-bis – è stato inserito nel Titolo V-bis della Parte III del Regolamento Emittenti, dedicato agli organi di amministrazione e controllo.

² Con riguardo a tali criteri suppletivi, la Consob, nella parte descrittiva del Documento di Consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011 e contenente le proposte di modifica del Regolamento Emittenti (cfr. pag. 11), chiarisce che *“le società dovrebbero prevedere nel proprio statuto un meccanismo correttivo cui ricorrere qualora, ad esito delle votazioni, non risultasse adempiuto l'obbligo di garantire la presenza del*

tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre); (ii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi.

Quanto alla modalità di calcolo della frazione (un quinto per il primo mandato e un terzo per i successivi due) prevista dalla Legge 120/2011, l'articolato della Consob chiarisce che, nel caso in cui, applicando il criterio di riparto tra generi richiesto dalla legge, non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Parte II: le proposte di modifica dello Statuto sociale di Enel S.p.A.

Alla luce di quanto descritto nella Parte I della presente relazione, si illustrano di seguito le proposte di modifica dello Statuto sociale di Enel S.p.A.

Paragrafo 14.3, terzo comma (di nuova introduzione): con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone innanzitutto di prevedere, in linea con quanto richiesto dall'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti, che le liste che presentano un numero di candidati "*pari o superiore a tre*" debbano includere anche candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il rinvio all'avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre in Statuto clausole assai complesse che garantiscano il rispetto dei quozienti numerici – un quinto e un terzo – che sono previsti dalla Legge 120/2011 in relazione, rispettivamente, al primo mandato e ai successivi due rinnovi.

Paragrafo 14.3, ultimo capoverso, lett. c-bis) e c-ter) (di nuova introduzione): al fine di prevedere dei criteri suppletivi che – in conformità con il disposto dell'art. 144-*undecies*.1, comma 2, lett. a), del Regolamento Emittenti e con quanto puntualmente indicato dalla Consob nel Documento di Consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011 – consentano di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi anche nel caso in cui, all'esito

genere meno rappresentato [...] (per ipotesi, prevedendo una procedura di "scorrimento" della lista che

delle votazioni, non si raggiunga subito la percentuale minima del genere meno rappresentato prevista dalla legge, si propone di introdurre, nella nuova lettera c-bis) dell'ultimo capoverso del paragrafo 14.3, la seguente clausola di "scorrimento": *"qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.*

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria".

Nella successiva lettera c-ter), si propone quindi di precisare che il Presidente dell'Assemblea, al termine delle operazioni sopra indicate, procede alla proclamazione degli eletti.

Paragrafo 14.3, ultimo capoverso, lett. d): si propone di prevedere che - qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista (e, quindi, ricorrendo all'applicazione del principio maggioritario) – essa debba comunque, anche in tal caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

consenta di "ripescare" il candidato appartenente al genere mancante [...].

Paragrafo 14.5: si propone di prevedere che, anche in caso di cooptazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la sostituzione degli Amministratori cessati (ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.), si proceda avendo cura di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Paragrafo 25.1, primo comma: al fine di consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato (ipotesi per la quale è previsto un apposito meccanismo, successivamente illustrato con riferimento al paragrafo 25.2, ultimo capoverso, dello Statuto), si propone di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre. A tale riguardo, si rammenta che l'art. 148, comma 1, lett. b) del TUF prevede che sia l'atto costitutivo della società a stabilire, per il collegio sindacale, *“il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti”*.

Paragrafo 25.2, quinto comma (di nuova introduzione): analogamente a quanto sopra descritto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Collegio Sindacale si propone di prevedere che *“nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso”*.

Paragrafo 25.2, sesto (già quinto) comma: alla luce della sopra descritta proposta di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre, si propone di prevedere che, in sede di nomina, due Sindaci supplenti (anziché uno solo) siano tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in cui sono ivi elencati.

Paragrafo 25.2, settimo (già sesto) comma: si propone di prevedere che, anche nel caso in cui si proceda alla nomina di Sindaci al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale (e, quindi, facendo applicazione del principio maggioritario anziché del voto di lista), l'Assemblea debba deliberare

in modo tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Paragrafo 25.2, ultimo capoverso: con riguardo al caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno dei Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si propone di prevedere il subentro del primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si propone di prevedere il subentro del secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Si prevede infine che, qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentri in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nuovo articolo 31: in considerazione del fatto che la Legge 120/2011, come descritto nella Parte I della presente relazione, stabilisce che le disposizioni sull'equilibrio tra i generi trovino applicazione per *“tre mandati consecutivi”*, si propone di inserire in Statuto un nuovo articolo 31 che regoli pertanto come segue, mediante apposita clausola transitoria, il recepimento nel medesimo Statuto delle norme della Legge 120/2011:

“31.1 Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

31.2 La composizione del Collegio Sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti”.

Il testo delle modifiche statutarie proposte agli articoli 14 e 25 è di seguito riportato con il testo a fronte dello Statuto sociale vigente.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

Testo vigente	Testo proposto
<p>14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, ai quali si aggiunge l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.</p> <p>14.3 Gli amministratori, ad eccezione di quello eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.</p> <p>(Omissis)</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore; b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli</p>	<p>14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, ai quali si aggiunge l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile</p> <p>14.3 Gli amministratori, ad eccezione di quello eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore; b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli</p>

amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

c-bis) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata

<p>d) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria; c-ter) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;</p> <p>d) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
---	---

Collegio Sindacale

Articolo 25

Testo vigente	Testo proposto
<p>25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.</p> <p>I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.</p> <p>Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p>	<p>25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.</p> <p>I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.</p> <p>Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p>
<p>25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.</p> <p>Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>	<p>25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.</p> <p>Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della</p>

<p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.</p> <p>Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).</p> <p>In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.</p> <p>Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).</p> <p>In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>
---	--

Il testo del nuovo articolo 31 che si propone di inserire nello Statuto sociale è di seguito riportato.

Clausola transitoria

Nuovo articolo 31

- 31.1** *Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.*
- 31.2** *La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.*

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la proposta di modifica degli artt. 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2, nonché di inserimento della clausola transitoria di cui al nuovo art. 31 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.